

LA PAROLA COME PRECETTO NELL'ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA

Atti del Convegno – Bologna, 13 dicembre 2023

a cura di

Giovanni Luchetti, Fabiana Mattioli ed Elena Pezzato Heck



La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana

Atti del Convegno
Bologna, 13 dicembre 2023

a cura di
Giovanni Luchetti, Fabiana Mattioli ed Elena Pezzato Heck

Bologna
University Press

Si pubblicano qui gli Atti del Convegno tenutosi a Bologna
il 13 dicembre 2023 nell'ambito del PRIN 2020
La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana
con i cui fondi è stato realizzato questo volume.
(CUP J33C22000670005, P.I. Giovanni Luchetti)

Fondazione Bologna University Press
via Saragozza 10 – 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882

info@buponline.com
www.buponline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons CC BY-4.0

ISBN 979-12-5477-579-0
ISBN online: 979-12-5477-580-6
DOI: 10.30682/9791254775806

Impaginazione: DoppioClickArt (Bologna)

In copertina: Illustratore, *Scena di giudizio*, 1340 ca. Ritaglio da Giustiniano, *Digestum vetus*,
Amsterdam, Rijksprentenkabinet.

Prima edizione: marzo 2025

SOMMARIO

Cerimonie pubbliche, comunicazione politica e attività normativa imperiale nel II secolo d.C. <i>Valerio Marotta</i>	1
Riflessioni a margine della relazione <i>nutritor-alumnus</i> <i>Emanuele Bisio</i>	15
Il lessico dell'indegnità nell'elaborazione giurisprudenziale della scuola serviana: Pacuvius Antistius Labeo e le <i>turpes personae</i> <i>Filippo Bonin</i>	57
Prime annotazioni sul lessico delle manomissioni, a partire da un'indagine sull' <i>inter amicos manumittere</i> <i>Francesca Terranova</i>	81
Le parole e le lingue di D. 50, 16 <i>Elena Pezzato Heck</i>	95
D. 50, 17: alcune osservazioni sul valore indicativo delle <i>regulae</i> <i>Marina Frunzio</i>	109
Appunti per un 'vocabolario civilistico': il caso di Quinto Mucio <i>Emanuele Stolfi</i>	125
<i>Diplomata militaria e constitutiones principum</i> <i>Francesco Castagnino</i>	151
La parola normativa nel linguaggio giurisprudenziale tardorepubblicano: prime indagini sulle ricorrenze lessicali nella costruzione degli schemi argomentativi <i>Giovanni Cossa</i>	161
Indice delle fonti	185

D. 50, 17: ALCUNE OSSERVAZIONI SUL VALORE INDICATIVO DELLE REGULAE*

Marina Frunzio
Università di Urbino Carlo Bo

I. PREMESSA

Il titolo 17 dedicato alle *regulae* giuridiche è stato oggetto di estrema attenzione presso la letteratura romanistica, e non solo. L'attenzione suscitata dallo stesso ha riguardato nel corso dei secoli storici del diritto e giuristi, filosofi e intellettuali di diverse discipline scientifiche di riferimento¹.

Come indicato di recente², esso può dirsi aver rappresentato una vera e propria 'porta al sapere giuridico', attraverso cui si è snodato un incessante fluire di riflessioni sia sull'insieme del titolo medesimo, sia sulle singole regole in esso contenute.

Molti i problemi dunque che si sono alternati a proposito della struttura e dei criteri di composizione da parte dei commissari giustiniani della raccolta, a cominciare dal valore, complessivo, da riconoscere al titolo 17, collocato, come noto, in chiusura della vasta compilazione giustiniana.

Se da taluni si è addirittura parlato di un digesto del digesto, da altri se n'è disconosciuta del tutto la valenza 'precettiva', disconoscendosi, congruamente, la valenza precettiva dello stesso Digesto giustiniano³.

* Il testo che qui si presenta, costituisce una prima e parziale sintesi, corredata di un apparato di note essenziale, di un più ampio studio sul titolo 17 del libro 50 dei *Digesta* giustiniani in corso di elaborazione.

¹ Da ultima, S. NICCOLAI, *Principi del diritto, principi della convivenza. Uno studio sulle regulae iuris*, nuova edizione, Napoli, 2022, su cui mi sia consentito di rinviare a M. FRUNZIO, *Tra diritto romano e diritto costituzionale. Uno studio sulle regulae iuris*, in *Jus* (on-line), pp. 1 ss.

² NICCOLAI, *Principi del diritto, principi della convivenza*, cit., p. 23.

³ TH. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz. Ein Betrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagerecherche*, München, 1953 (trad. it. a cura di G. Crifò, *Topica e Giurisprudenza*, Milano, 1962), *passim*. L'intera opera dello studioso tedesco è pervasa dall'idea che il titolo 17 del libro 50 rappresenti la vera essenza della raccolta. In senso opposto, come noto, si è schierato L. RAGGI, *Il metodo della giurisprudenza romana*, Torino, 2007, spec. 51 s., il quale, sulla scia di M. KASER, *Zur juristischen Terminologie der Römer*, in *Studi Biondi*, I, Milano, 1965, pp. 97 ss. (= *Ausgewählte Schriften* I, Napoli, 1976, pp. 35 ss.), ha cercato di dimostrare che i concetti giuridici, presso la giurisprudenza romana, nascono dalla

Troppe le questioni sollevate sul punto da poter ripercorrere in questa sede problemi tanto complessi e che ci porterebbero assai lontani dal tema in oggetto.

Tuttavia, mi limito ad osservare come oggi si sia giunti, per la larga parte della giusromanistica, ad una visione piuttosto moderata della questione della normatività del Digesto, nonostante, come noto, le indicazioni perentorie dell'imperatore sul punto⁴.

Al riguardo, mi sento di accedere alla posizione prospettata alcuni or sono da Roberto Bonini⁵ per il quale il digesto giustiniano sarebbe da intendersi come un insieme di materiale autoritativo e non immediatamente precettivo – d'altronde, la domanda è d'obbligo: a che condizioni è possibile ipotizzare un'immediata precettività di una raccolta di *iura*? – «particolarmente idoneo a nutrire la convinzione del giudice»⁶. Potrebbe, dunque, aver colto nel segno Peter Stein⁷ secondo il quale l'imperatore avrebbe chiesto di aggiungere il titolo 17 (a non troppo diverse conclusioni mi sentirei di giungere per il titolo 16)⁸, non per ragioni puramente 'ornamentali', ma quale modello di tutte le valenze, realizzabili o meno, immaginate per l'intera opera⁹.

2. L'IMPIANTO DEL TITOLO 17, LIBRO 50 DEI DIGESTA GIUSTINIANEI

Il titolo 17 si articola in vere e proprie sezioni, almeno sino ad un certo punto, facilmente riconoscibili per la presenza dell'*inscriptio* comune, dunque rivelatrice di una *successio ordinis* piuttosto chiara.

Tale struttura, come noto, fu assunta quale base della propria teoria delle cd. masse da Friedrich Bluhme. Nel suo imprescindibile studio, *Über die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*¹⁰,

casistica, dato che spiega l'estrema duttilità con cui essi sono maneggiati dai giuristi e che impedisce, come vorrebbe Viehweg, di identificare le loro espressioni con *tópoi* immodificabili.

⁴ Contenute, come noto, innanzitutto nel testo della *Constitutio Tanta*, emanata nel dicembre del 533.

⁵ R. BONINI, in AA.VV., *Lineamenti di storia del diritto romano* (sotto la direzione di M. Talamanca), Milano, 1989², pp. 651 ss.

⁶ BONINI, cit., p. 653.

⁷ P. STEIN, *The Digest Title, De diversis regulis iuris antiqui and the General Principles of Law*, in *Essays in jurisprudence in honor of Roscoe Pound*, a cura di R.A. Newman, Indianapolis, 1962, pp. 1 ss.

⁸ Con ciò non intendo in alcun modo riconoscere neppure una minima ed implicita sorta di 'equiparazione' tra il titolo 16 e il titolo 17 del libro 50, equiparazione certo troppo fragile se la si intendesse poggiata esclusivamente sul dato di essere entrambi i titoli conclusivi – e per certi versi 'atipici' – della compilazione imperiale. D'altronde, uno sguardo, anche solo a volo di rondine, rende chiaro come il titolo 16 contenga una raccolta di commenti definitivi e chiarificatori a termini ed espressioni del linguaggio giuridico e, cosa assai interessante, i termini oggetto di *definitio* provengono in larga parte dal commento dei giuristi agli editti pretori.

⁹ STEIN, *The Digest Title*, cit., pp. 1 ss.

¹⁰ In *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 4, 1820, pp. 257 ss., poi ripubblicato per i centoquarant'anni dalla sua pubblicazione, in *Labeo* 1960, 6, pp. 50 ss., a cui mi riferirò d'ora innanzi. La monografia fu tradotta, a 18 anni di distanza dalla sua prima apparizione, da Pietro Conticini, *L'ordine dei frammenti nei titoli delle Pandette. Contributo alla storia della origine delle Pandette del*

lo studioso tedesco notava come nei titoli *de verborum significatione* e *de regulis iuris* fosse palmare la ordinata e regolare successione delle iscrizioni¹¹, precisando, tuttavia, che mentre nel *de verborum significatione*, i libri *ad edictum* erano posti in apertura, nel *de regulis* seguivano i commentari *ad Sabinum* e le questioni di Papiniano. Di qui, lo studioso individuò – mi limito a ricordare i dati essenziali – la presenza in tutta la compilazione di tre masse, una comprensiva di tutti i commentari a Sabino e delle opere in qualche modo a questi riferibili, una relativa alle opere di commento all’editto, con la cospicua e singolare eccezione dei libri *ad edictum* di Paolo da 28 a 48, di Ulpiano da 26 a 52 e di Gaio da 9 a 18 (*ad edictum provinciale* e da 1 a 5 *ad edictum praetoris urbici*), non rientranti nella massa edittole, ma in quella sabiniana, e l’ultima, riconducibile agli scritti di Papiniano. L’indagine di Bluhme «permise di accertare che la successione dei frammenti all’interno dei titoli del Digesto segue un ordine costante che non risulta essere altro che quello in cui vennero lette le varie opere dalle quali i frammenti furono tratti, osservazione che si unisce all’altra, conseguente, secondo la quale, nell’ambito della stessa opera, i frammenti si susseguono nei titoli del Digesto secondo l’ordine progressivo d’origine»¹². E ciò, nonostante qualche eccezione di cui lo stesso Bluhme provò a dar conto, talora senza riuscirci e dunque ammettendo, nell’architettura ordinata così individuata, qualche aporia non facilmente spiegabile¹³.

Ma, soprattutto, l’ipotesi bluhmiana ha consentito di supporre che non irrilevanti gruppi di opere del medesimo *genus* letterario siano stati letti sincronicamente e non in successione, la qual cosa ha fatto luce su un altro dato estremamente importante e cioè che, pur ammettendosi un lavoro di spoglio abbastanza ‘meccanicistico’, i compilatori non per questo dovettero rinunciare ad un’attività di coordinamento e di ‘valorizzazione’ dei materiali selezionati.

L’ipotesi del Bluhme in effetti illumina perfettamente la struttura del titolo 17, perché, salvo il testo di apertura del titolo, D. 50, 17, 1, notissimo passo di Paolo escerpito dalla sua opera di commento a Plauzio, su cui bisognerà ritornare, dal testo seguente, D. 50, 17, 2 e sino a D. 50, 17, 40, si tratta di passi tratti dai commentari *ad Sabinum*, di cui 20 appartenenti al commento di Ulpiano, 6 a quelli di Paolo, 13 a quelli di Pomponio. I testi sono ordinati, come notato dal Bluhme, in ordine crescente, partendo da Ulpiano (1 *ad Sabinum*) e dunque via via di Paolo e Pomponio.

Se si tiene presente che Ulpiano risulta autore di 51 libri di commento a Sabino, Paolo di 16 libri e Pomponio di 36, ne deriva un’interessante proporzione tra le tre

dottore Federico Bluhme, Pisa, 1838. L’ordine individuato da Bluhme fu poi rivisto dal Paul Krüger, *Additamenta I, Ordo librorum iuris veteris in compilandis digestis observatus*, pubblicato nelle edizioni stereotipe del Digesto, a partire dalla decima.

¹¹ BLUHME, *Über die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln*, cit., pp. 50 ss.

¹² G. LUCHETTI, *Qualche osservazione di metodo*, in *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III*, Roma, 2018, p. 94.

¹³ Sul punto, l’importante studio di D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, 1987, *passim*.

realità. Traducendo tali dati in percentuali, cioè, si può concludere facilmente che dei libri di commento di Ulpiano a Sabino fu tratto dai commissari il 39% circa, di quelli di Pomponio il 37%, di quelli di Paolo il 36%. Tale considerazione, seppur squisitamente di ordine quantitativo, mi sembra che possa avere un peso a favore dell'idea che lo spoglio, da parte dei commissari, e certamente per questi libri, sia avvenuto in modo nient'affatto casuale, ma sincronico e organizzato.

Questo primo gruppo di testi si riferisce evidentemente a materiale che si riporta ai commentari a Sabino e dovette pertanto essere di competenza della commissione sabiniana.

Da D. 50, 17, 41 a D. 50, 17, 57 prende, poi, l'avvio una sezione 'editale', cioè sono presenti, in forma continua, solo passi ricavati da opere di commento *ad edictum*. Ne sono autori, Ulpiano con 8 passi, (circa il 9%), Gaio (commento all'*edictum* provinciale) con 6 passi (il 18% circa), Paolo con 3 passi (circa il 3%).

Da D. 50, 17, 58 a D. 50, 17, 72 incluso, riscontriamo, seguendo l'ordine Bluhme-Krüger, nuovamente una *pars sabiniana*. Subito dopo questa, da D. 50, 17, 73 a D. 50, 17, 101 incluso, si tratta di testi rientranti nella massa papiniana.

Infine, da qui sino a D. 50, 17, 211 con cui si chiude il titolo, ci si trova di fronte ad una poderosa ripresa della massa editale, tutte opere, non solo commentari *ad edictum*, che dovevano essere percepite come riferibili, forse per contenuti e/o per l'ordine delle materie in esse esposte, al modello dell'editto pretorio. È il caso, ad esempio, dei libri di commento di Paolo a Plauzio, i cui testi, escerpiti dai compilatori, risultano nel titolo in esame posti subito dopo i commentari *ad edictum* (da D. 50, 17, 168 a D. 50, 17, 180), e anche essi sistemati secondo un ordine crescente, dal 1 al 17 libro (i libri di commento a Plauzio di Paolo erano 18, come noto), dovendo poi contare che la *regula* contenuta nel libro 16 *ad Plautium* di Paolo si trova in apertura del titolo medesimo¹⁴. La riferibilità di tale opera alla *pars edictalis* si spiega facilmente ove si pensi che, come notato dal Lenel, essa, in modo assai visibile, almeno sino ad un certo punto, certamente seguiva l'ordine dell'editto¹⁵.

Complessivamente, appartengono a Paolo 69 testi, di cui 36 tratti dai libri *ad edictum*; a Ulpiano 60 testi, di cui 32 sono ricavati dal commento *ad edictum*; a Pomponio 17 testi, tratti per lo più dai commentari a Sabino, 3 a Quinto Mucio e 1 *ex variis lectionibus*; a Gaio, 16 testi, dei quali 15 sono derivati da commentari all'editto, provinciale e del pretore urbano, 1 dai *libri regularum*; a Papiniano 10 testi, delle *quaestiones*; a Celso 9 testi dei *Digesta*; da Giavoleno 6 testi, di cui 1 dai *libri regularum*; a Modestino 4 testi, 1 dai *libri regularum*; a Licinio Rufino 1, dai *libri regularum*.

¹⁴ Il che ci spinge ad affermare che, a rigore, il titolo 17 non si apre con testi della *pars sabiniana*, ma editale – D. 50, 17, 1, Paul. 16 *ad Plautium* –, sebbene subito dopo seguano passi tratti da opere di commento a Sabino, una seppur minima eccezione alla 'sequenzialità' bluhmiana.

¹⁵ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Graz, 1960, p. 1147, n. 1.

Si può concludere, dunque, sin d'ora, da una lettura d'insieme, che la maggior parte del materiale utilizzato dai compilatori per la composizione del titolo deriva da commentari all'editto, 84 testi su 211 totali, dunque ben oltre la metà; che l'autore più utilizzato fu Paolo; che solo 4 testi provengono dai *libri regularum* e che nessun testo, appartenente a tali ultimi, appartiene a Paolo e a Ulpiano, a tacer, poi, del grande assente, Nerazio¹⁶.

3. LE *REGULAE*

Se, poi, da una visione generale e potremmo dire, strutturale, del titolo lo sguardo si allunga sulla lettura delle singole *regulae* ivi contenute, si possono ricavare ulteriori interessanti e, talora, sorprendenti risultati. In questa sede, ne esaminerò solo alcune che ritengo essere particolarmente significative per la comprensione del titolo in osservazione.

Innanzitutto, il testo di apertura, D. 50, 17, 1. Ho avuto più di una occasione per fermare l'attenzione sul celebre passo di Paolo in cui, come si riconosce da tempo in letteratura, sarebbe contenuta la cd. *regula* delle *regulae*¹⁷. Si dice infatti che la regola altro non è se non la spiegazione sintetica della *res* di cui si discute e che si forma dal *ius*, non viceversa; una breve *narratio rerum* che si avvicinerrebbe 'quasi' ad una *causae coniectio*, secondo Sabino, la quale, si conclude, se viziata, perderebbe il suo *officium*.

Dal passo si è voluto ricavare che la *regula* sarebbe nient'altro che la sintesi della disciplina giuridica di una certa *quaestio* discussa in ambito processuale, che infatti si formerebbe dall'analisi della questione e che poi andrebbe costantemente verificata in modo da adattarla alle sopraggiunte modifiche sociali e alle diverse esigenze del diritto, così da evitare che la regola medesima risultasse inapplicabile nel tempo.

Non da oggi dunque da tale lettura si è dedotto un valore 'puramente indicativo' della regola giurisprudenziale, la quale mostrerebbe ai giuristi la via del loro operare, ma che non rappresenterebbe la cristallizzazione della disciplina per una certa fattispecie: essa, al contrario, opererebbe proprio come strumento nelle mani del giurista per creare nuove regole o per confermare la regola precedente, se valutata nella sua persistente validità, ma giammai sarebbe 'norma' imm modificabile¹⁸.

¹⁶ Giova ricordare che Nerazio risulta essere il primo giurista autore di un libro di *regulae*, composto, secondo l'*Index Florentinus*, da 15 libri, sebbene ne residuino solo pochi frammenti, precisamente: D. 8, 3, 2 (libro 4), D. 26, 1, 18 (libro 3), D. 26, 3, 2 (libro 3), D. 30, 118 (libro 10), D. 41, 1, 13 (libro 6), D. 41, 1, 15 (libro 5), D. 41, 3, 40 (libro 10), che potrebbero seguire, a giudizio del Lenel, sulla scia del Voigt, l'andamento delle *Institutiones* gaiane: LENEL, *Palingenesia* I, cit., p. 774 e nt. 1. L'indiscussa autorità del giurista è confermata altresì dal fatto che la sua opera, complessivamente considerata, fu oggetto di uno specifico commento da parte di Paolo. Sul punto, da ultimi, G. SANTUCCI, P. FERRETTI, M. FRUNZIO, A. SCHIAVON, *Iulius Paulus. Ad Neratium libri quattuor*, Roma, 2021, *passim*.

¹⁷ In SANTUCCI, FERRETTI, FRUNZIO, SCHIAVON, *Iulius Paulus*, cit., pp. 45 ss.

¹⁸ C. BEDUSCHI, *Scritti scelti*, a cura di L. Nogler e G. Santucci, Napoli, 2017, p. 195 e p. 290: le *regulae iuris* sarebbero più precisamente il prodotto di una attività conoscitiva della giurisprudenza, la quale avrebbe attenzione per il rispetto e non per il governo della realtà.

La prima constatazione è dunque questa: il titolo 17 del libro 50 dei *Digesta* giustiniani si apre con il testo chiave per comprendere il valore – indicativo – assegnato dai giuristi alla *regula*.

Ci si può allora chiedere: il testo è stato collocato in apertura nella piena consapevolezza da parte dei commissari del suo significato? Se così fosse, dovremmo, credo, aspettarci che tutti i passi contenuti nel titolo presentino quelle medesime caratteristiche descritte da Paolo, secondo una lunga tradizione che risaliva a Sabino, richiamato apertamente nel testo, ma forse anche a Labeone, se si vuole accogliere la proposta di alcuni studiosi, come Cannata, secondo cui quella definizione di regola potesse farsi risalire sino ai *Pithana* labeoniani¹⁹.

E cioè: l'esposizione sintetica della risultante di una certa *quaestio*, col ricorrere degli elementi della chiarezza, della brevità e aventi in sé l'indicazione di una disciplina giuridica²⁰.

Ma non è così. Nel titolo sono presenti testi aventi contenuto diverso da quello della *regula* così intesa: a volte ci si può imbattere in descrizioni di consuetudini, a volte in espressioni che ricordano i successivi brocardi, a volte in massime o anche in regole espresse in via talmente astratta da aver perso il legame casistico originario per pervenire a espressioni generalissime, quelle che Viehweg indicava come *regulae* di secondo grado e che noi potremmo, senza troppo tema di sbagliarci, qualificare come 'principi'²¹.

Procedo in questa direzione con alcuni esempi.

Non pare avere la struttura e la finalità di una regola, come ricavabile dalla lezione di Paolo, il contenuto di D. 50, 17, 101, Paul. *l. sing. de cognitionibus*:

Ubi lex duorum mensum fecit mentionem, et qui sexagesimo et primo die venerit, audiendus est: ita enim et imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit,

qui il richiamo esplicito ad un rescritto di Antonino ci allontana dal concetto di *regula*, mentre non è certo necessario indugiare a lungo per intendere che ci si riferisca ad una disciplina introdotta in via autoritativa.

Ancora di Paolo, ma in senso diverso depone, D. 50, 17, 106, Paul. 2 *ad ed.: Libertas inestimabilis res est*. Tale massima in verità si riporta alle antiche cause di libertà e segna, anziché un principio etico generale, la difficoltà di rendere, sul piano economico, il valore della *res 'libertas'*, poi successivamente estesa e generalizzata in modo che se ne taciti ogni originario legame con l'ambito casistico-processuale di provenienza. Non risulta certo casuale il fatto che l'imperatore Giustiniano abbia proceduto, proprio appellandosi al valore, non quantificabile, della libertà – *cum*

¹⁹ C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, *Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino, 1997, pp. 304 ss.

²⁰ E forse anche rendere leggibile il rinvio a relazioni aventi una loro incontestabile dimensione logica.

²¹ VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, cit., spec. p. 60.

*libertas inaeestimabilis est*²² –, al fine di mitigare le limitazioni alle monomissioni testamentarie disposte dalla *lex Aelia Sentia* e a abolire la *lex Fufia Canina*, ormai considerata un coacervo di limiti ‘inumano’²³.

Un altrettanto celebre testo, poi, ritroviamo nel titolo 17 e si tratta di D. 50, 17, 202, Iav. 11 *epist.*:

Omnis definitio in iure civili periculosa est: rarum est enim, ut non subverti posset.

²² I. 1, 6, 7: *Sed cum libertas inaeestimabilis est et propter hoc ante vicesimum aetatis annum antiquitas libertatem servo dari prohibebat: ideo nos, mediam quodammodo viam eligentes, non aliter minori viginti annis libertatem in testamento dare servo suo concedimus, nisi septimum et decimum annum impleverit et octavum decimum tetigerit. Cum enim antiquitas huiusmodi aetati et pro aliis postulare concessit, cur non etiam sui iudicii stabilitas ita eosadiuvare credatur, ut et ad libertates dandas servis suis possint pervenire?* La riforma abbassava, da 20 a 17 anni compiuti, l’età per le *manumissiones* testamentarie. Sul testo si vedano, P. VOCI, *Diritto ereditario romano* 2, 2, Milano, 1963, p. 791; R. BONINI, *Note sul primo libro delle Istituzioni giustinianee* (I. 1, 6, 7 e 1, 8, 2), in *AG*. 1971, 180, pp. 28 ss. (= *Studi in memoria di G. Donatuti*, I, Milano, 1973, pp. 145 ss. e *Contributi di diritto giustiniano*, 1966-1976, Bologna, 1990, pp. 4 ss.). Nel testo viene abbassato il limite di età, previsto dalla *Lex Aelia Sentia* per le manomissioni testamentarie, da venti anni al compimento del diciassettesimo: per tutti, G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, spec. pp. 35 ss. Sui limiti legislativi, G. IMPALLOMENI, *Le manomissioni ‘mortis causa’. Studi sulle fonti autoritative romane*, Padova, 1963, pp. 141 ss. Si vedano, inoltre, A. METRO, *La “Lex Aelia Sentia” e le manomissioni fraudolente*, in *Labeo*, 1961, 7, pp. 147 ss. e O. ROBLEDÁ, *Il diritto degli schiavi nell’antica Roma*, Roma, 1976, p. 115; da ultimo, S.A. CRISTALDI, *Latini ex lege Aelia Sentia*, in *Quaderni Lupinensi*, 2022, 12, pp. 289 ss. In margine al passo delle Istituzioni, vien fatto di notare che se la frase paolina contiene il lemma ‘res’, esso, al contrario, è assente nella testimonianza imperiale. Non credo sia del tutto azzardato ipotizzare che tale circostanza vada a segnare il passaggio da un’idea ‘oggettivistica’ del bene ‘libertà’ ad una concezione generale e moraleggiante, nella quale, da bene al centro di interessi contrapposti, la *libertas* sia giunta ad indicare un ‘valore’ superiore della cui protezione si fa ora carico la legislazione dell’imperatore.

²³ I. 1, 7: *Lege Fufia Canina certus modus constitutus erat in servis testament manumittendis. Quam quasi libertatibus impediendam et quodammodo invidiam tollendam esse censuimus, cum satis fuerat inhumanum vivos quidem licentiam habere totam suam familiam libertate donare, nisi alia causa impediatur libertati, morientibus autem huiusmodi licentiam adimere.* Sul tema, ampiamente, M. MELLUSO, *La schiavitù nell’età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris, 2000, spec. p. 84 e G. LUCHETTI, “*Libertas inaeestimabilis res est*”. *Note sulla schiavitù in epoca giustiniana*, in *Rivista di Diritto Romano*, 4, 2004, pp. 1 ss. Una diversa carica semantica, come noto, assegna al segno ‘libertas’ Marciano, D. 40, 5, 53, 4 *reg.*, per il quale andrebbe valorizzata la connotazione pubblica e non privata insita nel concetto: *Si quis rogatus ancillam manumittere moram fecerit, si interea enixa fuerit, constitutum est huiusmodi partum liberum nasci et quidem ingenuum. Sed sunt constitutiones, quibus cavetur statim ex quo libertas deberi coeperit ingenuum nasci: et hoc magis est sine dubio sequendum, quatenus libertas non privata, sed publica res est, ut ultro is qui eam debet offerre debeat*, avviando una tradizione testuale di cui massimo esponente fu Alberico da Rosciate, il quale, significativamente, aggiunge che la *libertas* ‘*continetur civitas Romana*’ [Alberici a Rosate *Dictionarium ad utriusque iuris facilitatem pertingere nitenti maxime necessarium, rugosum quod prius erat et obscurum, octingentis et amplius, quibus scatebat mendis repurgatum splendet*, Lugduni, 1548, fol. x ijrB: «*Libertas. Id est facultas. C. de specta. l. lenones, (Cod., 11, 40, 6),*»; «*Libertas est res publica, non privata. ff. de fideicom. liber. l. si quis rogatus (Dig., 40, 5, 53)*»; «*Libertatis appel. continetur civitas Romana. C. de lati. liber. tollen. l. unica (C. 7, 6, 1)*»], su cui, *praecipue*, D. QUAGLIONI, *L’impero, le libertates e la libertà*, in *Libertas e libertates nel tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo. Atti del XVI Convegno di studi San Miniato 11-13 ottobre 2018*, a cura di Andrea Zorzi, Firenze, 2024, pp. 19 ss.

Ci saremmo dovuti aspettare che, trattandosi di *definitio*, il testo dovesse più opportunamente trovarsi collocato nel titolo 16 del libro 50, ma a mio giudizio i giustinianeî hanno inteso lo stesso come la *regula* in tema di *definitio* e pertanto lo hanno inserito in quella che a loro è parsa la più idonea *sedes materiae*. Oltre a ciò, e guardando al contenuto con occhi diversi, non sfugge che per la giurisprudenza romana quanto qui detto non assuma affatto i contorni di una *regula*, ma semmai di un ammonimento, forse rivolto da Giavoleno ai suoi stessi colleghi, di non abusare della tecnica definitoria. Tale conclusione, provvisoria, impone, tuttavia, di chiarire il significato di *definitio* e i suoi rapporti con la *regula*, aspetti, questi, su cui la letteratura ancora si interroga e in merito ai quali molteplici possono essere le linee interpretative tracciabili, sebbene in questa sede non tutti ripercorribili. Mi limito a segnalare alcuni rilievi che reputo maggiormente interessanti e che hanno, più di altri, contribuito a sciogliere i nodi più complessi. In primo luogo, appare ormai chiarito che *definitio* e *regula* non debbano essere intese quali sinonimi. L'equivoco, non recente, risale, con ogni verisimiglianza, alla versione della frase di Giavoleno presente nei Basilici²⁴, ove si legge: *omnis regula iuris imbecillis est: facile est subvertitur*. Come notato sin dal 1968 da Antonio Guarino, la lezione è troppo lontana dall'impostazione giustiniana per la quale le regole sarebbero, al contrario, «espressione di verità, anche se può essere difficile coglierne il senso e anche se l'interpretazione di esse può giungere a risultati sbagliati»²⁵ e urta, inoltre, a mio giudizio, contro il dato, non controvertibile, per cui la cancelleria imperiale ha voluto un apposito titolo dedicato alle *regulae iuris*, il 17, appunto, mentre uno diverso, il 16, risulta destinato ad una raccolta di *definitiones*²⁶.

Dopo poco tempo le considerazioni di Guarino, uno studio apparso nel 1970 ha posto il problema sotto una nuova luce. Mi riferisco al saggio di Bernardo Albanese, che, senza riuscire tuttavia a raggiungere risultati certi, perveniva ad inquadrare il problema del concetto della definizione rispetto a quello di regola in un quadro interpretativo assai più ampio²⁷. Lo studioso palermitano notò – mi limito qui solo a qualche aspetto della ampia e complessa analisi dell'Albanese – che non era affatto estranea a Giavoleno la tendenza ad operare delle distinzioni categoriali tra fattispecie affini. Un esempio di ciò è ravvisabile nell'unico altro testo in cui (si tratta, in verità, dell'epitome labeoniana) il giurista ricorre al lemma *definitio*, D. 19, 2, 61(60), 7, (Lab. 5 *post. a Iav. epit.*):

²⁴ 2.3.202, ed. G. Heimbach, Lipsiae, 1833.

²⁵ A. GUARINO, *D. 50,17,202: "interpretatio simplex"*, in *Labeo*, 1968, 14, p. 68.

²⁶ Ad esempio, R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, *passim*, sosteneva l'analogia tra D. 50, 17, 202 e Quint., *Inst. or.* 7, 3, 16-17, dunque un concetto di *definitio* in senso logico-retorico che finiva con l'identificare questa con la *regula iuris* e su cui rimando alle osservazioni sottili e fortemente critiche di RAGGI, *Il metodo della giurisprudenza romana*, cit., spec. pp. 137 ss.

²⁷ B. ALBANESE, *Definitio periculosa: un caso di duplex interpretatio*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, 3, Padova, 1970, spec. p. 348.

Servum meum mulionem conduxisti: negligentia eius mulus tuus perit. Si ipse se locasset, ex peculio dumtaxat et in rem versum damnnum tibi praestaturum dico: sin autem ipse eum locassem, non ultra me tibi praestaturum, quam dolum malum et culpam meam abesse: quod si sine definitione personae mulionem a me conduxisti et ego eum tibi dedissem, cuius negligentia iumentum perierit, illam quoque culpam me tibi praestaturum aio, quod eum elegissem, qui eiusmodi damno te adficeret.

Anche qui, ebbe a notare lo studioso, la *definitio* di *personae* vale ad operare una funzione distintiva, di esatta determinazione di una persona in confronto con altre persone affini.

Ora, tenendo presente che il libro 11 delle *epistulae* di Giavoleno tratta dei problemi della locazione, assumerebbe valore l'idea che il giurista, in realtà, non stesse discettando su una ipotesi di carattere generale, bensì fosse animato dall'intento di avvertire circa il rischio delle definizioni in un ambito più circoscritto, forse desumibile dall'accostamento tra il nostro D. 50, 17, 202 e D. 18, 1, 65, estratto anche esso dal libro 11 delle *epistulae*:

Convenit mihi tecum, ut certum numerum tegularum mihi dares certo pretio quod ut faceres: utrum emptio sit an locatio? Respondit, si ex meo fundo tegulas tibi factas ut darem convenit, emptionem puto esse, non conductionem: totiens enim conductio alicuius rei est, quotiens materia, in qua aliquid praestatur, in eodem statu eiusdem manet: quotiens vero et immutatur et alienatur, emptio magis quam locatio intellegi debet.

Il confronto tra i due testi lascia che assuma forte consistenza l'impressione che il giurista stesse provando a distinguere la locazione dalla vendita e indotto da tale riflessione, abbia pure avvertito del pericolo dei rischi di sbagliate definizioni che avrebbero potuto conseguire risultati aberranti²⁸. Accogliendo la spiegazione dell'Albanese, si potrebbe dunque riconoscere piena autonomia ai due concetti, essendo la definizione o una semplice *explicatio verborum* o, più sottilmente e a seconda dei casi, una vera e propria distinzione categoriale; la *regula*, al contrario, introduce una disciplina indicativa, nata in sede processuale e rivolta ai giuristi come ai giudici per agevolare il loro compito in sede giurisdizionale e valida finché, a causa del cangiare degli orizzonti giuridici e economici, non risulti necessario aggiornarla, evitando che possa perdere di efficacia (*perdit officium suum* di D. 50, 17, 1, poco sopra esaminato).

Ancor più di recente, un brillante contributo di Diego Quagliani credo abbia ulteriormente aiutato a specificare i due concetti²⁹. Lo studioso sardo ha con nettezza

²⁸ Non crede che si tratti di una frase casuale, anfibolica o poco riflettuta neppure F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad it. di G. Nocera, Firenze, 1968, p. 234, per il quale, invece, essa esprimeva una «intima convinzione».

²⁹ D. QUAGLIONI, *Il diritto e le definizioni. Intervento introduttivo*, in *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015*, a cura di F. Cortese e M. Tomasi, in *Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza*, 16, Trento, 2016, pp. 13 ss.

ascritto al termine *definitio* una carica di fissità, di staticità in opposizione alla valenza dinamica della *regula*. Proprio dalla lettura di D. 50, 17, 1, Quagliani ha potuto ricavare il diverso valore dei due segni, essendo la *regula* una direttrice pragmatica e pertanto modificabile nel tempo, come insegna Paolo, grazie all'incessante opera di adeguamento effettuata dai giurisperiti; laddove la definizione implicherebbe un'operazione di elevazione di confini, in coerenza, peraltro, con la sua etimologia e destinata dunque a restare a lungo immutata, con la logica conseguenza di presentare probabilità di rischi maggiore per una corretta interpretazione del *ius*. L'uso, poi, della definizione sarebbe diventato, secondo Quagliani, particolarmente frequente nei secoli successivi alla grande compilazione giustiniana e grazie soprattutto alla glossa di Accursio. Il glossatore, infatti, risalendo a Boezio, avrebbe esortato ad un atteggiamento 'sostanzialista' in luogo dell'approccio casistico dei giurisperiti romani: «la ricerca della sostanza delle cose», scrive lo studioso, «porta – in una nuova ottica – ad infittire il mondo giuridico di definizioni, per le quali è nota la predilezione specialmente di Bartolo e di Baldo»³⁰. E ancora: «nell'assillante mira alla *substantia rei* emerge anche l'individuazione e la distinzione dei caratteri 'essenziali', 'naturali', 'accidentali' degli istituti. È su questi ultimi – sempre più concepiti come dotati di una propria esistenza ed essenza – che ormai si polarizza l'attenzione dei giuristi continentali, i quali a una visione 'per attività' vengono antepoendo una visione 'per sostanze' e quindi per istituti, passando gradatamente da una prospettazione dinamica ad una prospettazione statica»³¹. Se queste considerazioni colgono, come credo, nel vero risulta ancora meno comprensibile la collocazione di D. 50, 17, 202 all'interno del titolo 17, forse determinata da una non chiarezza dei concetti e dalla ormai tendenza generalizzante e scarsamente empirica dei compilatori.

Analogamente è dato riscontrare, benché in altro contesto, per la *regula* esposta in D. 50, 17, 54 (Ulp. 46 *ad ed.*): *Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*. Si tratta di un principio notissimo, anche presso la letteratura civilista moderna e contemporanea, e di essenziale applicazione nelle ipotesi di trasferimenti *a non domino*, ovvero all'interno della regolamentazione della *successio mortis causa*³² oppure all'interno dei diritti dei contratti³³. Qualunque cosa se ne voglia pensare, non v'è dubbio alcuno che la *regula* così espressa rappresenti una massima frutto dell'attività generalizzatrice della commissione giustiniana, tanto che in letteratura, anche la più recente, il passo viene sovente accostato ad un'altra testimonianza ulpiana, D. 41, 1, 20, (Ulp. 29 *ad Sab.*):

³⁰ QUAGLIANI, *Il diritto e le definizioni*, cit., p. 18.

³¹ QUAGLIANI, *Il diritto e le definizioni*, cit., p. 18 s.

³² In questa scia anche LENEL, *Palingenesia*, cit., II, pp. 721 s. che ha collocato D. 50, 17, 54 a chiusura della rubrica editale (E. 157) *unde legitimi* (alla p. 722, nt. 1 specifica: *Possunt haec ad iniurecessionem hereditatis referr*).

³³ Cfr. G. ALPA, s.v. *Principi generali*, in *Digesto discipline privatistiche* 4, 14, Milano, 1996, pp. 355 ss.

Traditio nihil amplius transferre debet vel potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui tradit. Si igitur quis dominium in fundo habuit, id tradendo transfert, si non habuit, ad eum qui accipit nihil transfert. 1. Quotiens autem dominium transfertur, ad eum qui accipit tale transfertur, quale fuit apud eum qui tradit: si servus fuit fundus, cum servitutibus transit, si liber, uti fuit: et si forte servitutes debebantur fundo qui traditus est, cum iure servitutum debitarum transfertur. Si quis igitur fundum dixerit liberum, cum traderet, eum qui servus sit, nihil iuri servitutis fundi detrahit, verumtamen obligat se debbitque praestare quod dixit. 2. Si ego et Titius rem emerimus eaque Titio et quasi meo procuratori tradita sit, puto mihi quoque quaesitum dominium, quia placet per liberam personam omnium rerum possessionem quaeri posse et per hanc dominium.

Il nucleo autentico di congiunzione tra i due passi è stato, verisimilmente, individuato all'interno della logica dei trasferimenti dei rapporti di servitù, per cui, come recita il passo, sia «nell'ipotesi dell'*emptio* del *fundus* e della sua consegna al compratore, sia in quella della *bonorum possessio unde legitimi*»³⁴, il pretore non avrebbe potuto far altro che riconoscere al possessore una posizione conforme a quella del suo dante causa³⁵. Anche qui l'intervento dei commissari giustinianeî spezza il legame originario con il primigenio contesto di appartenenza della *regula* e restituisce una espressione vieppiù generalizzata.

Ugualmente, ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi, accade per D. 50, 17, 110 (Paul. 6 *ad ed.*): *In eo, quod plus sit, semper inest et minus.*

Il principio ha avuto una diffusa applicazione, addirittura anche in ambito non giuridico, sul quale la civilistica moderna ha costruito il rapporto invalidità/inefficacia, in base al quale l'atto invalido sarebbe sempre inefficace (salvo sanatorie successive), mentre evidentemente non può dirsi il contrario³⁶. Ma risalendo indietro nel tempo, la *regula* aveva un'origine e un'applicazione del tutto diverse. Si è, infatti, avanzata l'ipotesi che essa dovesse trovarsi nella *pars* iniziale del commento del giurista Paolo alle clausole edittali in materia di *vadimonium*. È quanto mostra di credere Lenel³⁷, per il quale il brano costituirebbe il commento, più specificamente, alla clausola '*quanti vadimonia fiant*', diversamente dal Rudorff che ancora

³⁴ A. SALOMONE, *Intorno alla regula 'nemo plus iuris' (D. 50.17.54 Ulp. 46 ad ed.)*, in *Teoria e Storia del diritto privato*, 2017, 10, p. 19 s.

³⁵ Erra, pertanto, a mio giudizio A.M. GIOMARO, *Sulle regulae iuris tra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, Palermo, 2022, p. 306, quando ipotizza che D. 50, 17, 174 pr.-1 e in modo particolare la *regula* ivi espressa '*Quod quis si velit habere non potest, id repudiare non potest*', rappresenti «un'applicazione, a corollario, della *regula* ulpiana '*nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet*'», trattandosi, con ogni probabilità, di contesti giuridici nient'affatto sovrapponibili.

³⁶ Sull'evoluzione di tale impostazione 'tradizionale' di pensiero, si veda G. IUDICA, *Impugnativae contrattuali e pluralità di interessati*, Padova, 1973, *passim*. Più di recente, parla di «confini mobili» tra le due categorie di nullità e annullabilità, A. DI MAJO, *La nullità. Il contratto in generale*, in *Trattato di Diritto Privato*, dir. da M. Bessone, XIII, VII, Torino, 2002, p. 55.

³⁷ O. LENEL, *Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927 (rist. Aalen 1956, 1974 e 1988), p. 81, n. 2.

la *regula al vadimonium cum satisfactione*³⁸. Anche Gaio, come è stato notato, Gai. 4, 185-186, si riferisce alla clausola edittale, quando, a proposito del *vadimonium cum satisfactione*, commisura l'importo della penale alla richiesta dell'attore, intentata o con l'*actio iudicati* o con l'*actio depensi*; o anche quando la *summa vadimonii* è dal giurista ritenuta equivalente alla metà dell'oggetto della lite e, comunque, non superiore ai centomila sesterzi (Gai. 4, 186: ... *nec tamen pluris quam partis dimidiae nec pluribus quam sestertium C milibus fit uadimonium*). Da ciò se n'è fatto conseguire che Paolo, «probabilmente svolgendo osservazioni a proposito del *vadimonium cum satisfactione* e dunque a commento della clausola *qui satisfacere cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni committantur*», avrebbe chiarito che «in giudizio la domanda può essere accolta anche per una somma inferiore rispetto a quella per cui si è agito, così, per esempio, se qualcuno abbia agito in giudizio per cento, la domanda può essere accolta anche per cinquanta essendo appunto nel più compreso anche il meno»³⁹.

La conferma del contesto originario della *regula* in esame ci proviene, infine, dal § 1 di D. 50, 17, 110 (*Nemo alienae rei expromissor idoneus videtur, nisi si cum satisfactione*), fornendoci anche un importante elemento a sostegno dell'ipotesi formulata dal Rudorff circa l'attinenza della nostra *regula al vadimonium cum satisfactione*. Come da tale originario contesto, squisitamente processuale, l'espressione sia divenuta un principio della civilistica moderna, esula dalle finalità di questo lavoro, ma, alla luce di quanto detto, appare difficile non sostenere che alla generalizzazione voluta dai compilatori abbia, dunque, fatto seguito un sempre più ampio ricorso, presso i medievali, alla *regula* pandettistica per giustificare e supportare le nuove categorie contrattuali che nel tempo avrebbero visto la luce.

4. BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Quali le conclusioni da quanto rilevato sin d'ora? Innanzitutto, si ricava come per i giustinianeî le *regulae* non fossero necessariamente da rinvenirsi in opere specificamente ad esse dedicate: la presenza di soli 4 testi su 211 tratti da *libri regularum* ci conforta in questa prima conclusione.

Secondariamente: essi dovettero riconoscere a Paolo una autorità indiscussa in materia. Il dato quantitativo ci dimostra che l'autore più richiamato fu proprio lui – come si è detto appartengono allo stesso 69 testi, 9 testi in più di Ulpiano – dunque un rapporto numerico in controtendenza rispetto a quello ricavabile per l'intera compilazione dei *Digesta* giustinianeî.

³⁸ A.F. RUDORFF, *De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Lipsiae, 1869, pp. 45 ss.

³⁹ S. DI MARIA, *Il titolo edittale de vadimoniis nel commentario di Paolo: libro VI*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2021, 8, pp. 5 s. Con ampiezza di argomentazioni, sul tema, cfr. N. DONADIO, *Vadimonium e contendere in iure. Tra "certezza di tutela" e "diritto alla difesa"*, Milano, 2011, *passim*.

Sotto il profilo qualitativo, soprattutto, Paolo figura in apertura del titolo e Paolo in chiusura e dalla sua opera di commento a Plauzio, forse la più significativa per la storia delle *regulae*, sono tratti ben 14 testi⁴⁰. Se volessimo azzardare una spiegazione per tale circostanza piuttosto singolare, l'essere cioè Paolo (e non Ulpiano), l'autentico riferimento, anche per i compilatori, in tema di *regulae*, potrebbe forse essere di aiuto una nota testimonianza proveniente dalla medesima cancelleria imperiale e sulla quale mi sono soffermata in un recente lavoro⁴¹, I. 2, 14 pr.:

Heredes instituere permissum est tam liberos homines quam servos tam proprios quam alienos. Proprios autem olim quidem secundum plurium sententias non aliter quam cum libertate recte instituere licebat. hodie vero etiam sine libertate ex nostra constitutione heredes eos instituere permissum est quod non per innovationem induximus, sed quoniam et aequius erat et Atilicino placuisse Paulus suis libris quos tam ad Masurium Sabinum quam ad Plautium scripsit refert.

Tralasciando la prima parte relativa all'*institutio heredis* del *servus sine libertate*, la chiusa del brano, nell'elogiare il giurista Atilicino, autore di un parere fondato sull'equità, ricorda che la sua interpretazione aveva trovato pieno accoglimento e consenso presso il giurista Paolo, commentatore di Sabino e Plauzio. Il passo mi sembra possa essere portato a sostegno dell'idea di una centralità di Paolo all'interno della tradizione giuridica perché quella tradizione egli l'aveva raccolta tanto confrontandosi con il *ius civile* di matrice muciano-sabiniana, potremmo dire, tanto con gli arricchimenti apportati dalla giurisprudenza successiva, frutto del commento agli editti pretori e custoditi, innanzitutto, nell'opera di Plauzio. Il fatto che quest'ultima si configuri come una raccolta di *quaestiones* risolta attraverso l'enunciazione di *regulae*⁴², riprese e commentate da Paolo, seguendo – non va dimenticato – l'ordine editale, penso possa contribuire a spiegare il riconoscimento del ruolo privilegiato che al Severiano riconoscono i giustinianei⁴³.

⁴⁰ Sul punto, SANTUCCI, FERRETTI, FRUNZIO, SCHIAVON, *Iulius Paulus*, cit., pp. 45 ss.

⁴¹ M. FRUNZIO, *Atilicino e l'institutio heredis del servus 'sine libertate'*, in *Archivio Giuridico 'Filippo Serafini'*, 2019, 4, pp. 879 ss.

⁴² Si tratta di un convincimento che ho già espresso, sulla scia delle considerazioni di D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, a cura di D. Mantovani, Milano, 2003, pp. 157 ss., in SANTUCCI, FERRETTI, FRUNZIO, SCHIAVON, *Iulius Paulus*, cit., pp. 45 ss.

⁴³ Tale conclusione, peraltro, è del tutto coerente con gli esiti cui sono giunti, muovendo da angolazioni diverse, gli studi sul giurista Paolo avviati nell'ambito del S.I.R. (*Scriptores iuris Romani*, ERC, Advanced Grant 2014/670436, P.I. Aldo Schiavone, Host Institution Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche) in particolare, quelli di G. LUCHETTI *et alii*, *Iulius Paulus ad edictum libri I-III*, Roma, 2018 e spec., G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari editali di epoca severiana: il legame con il passato*, *ivi*, pp. 37 ss., di M. BRUTTI, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum libri sex*, Roma, 2021 spec. pp. 5 ss. (preceduto dall'importante saggio *Le violenze politiche e il valore del passato. Un'ipotesi su Giulio Paolo*, in *Annali Università Palermo*, 2020, 63, pp. 19 ss.), e, da ultimi da SANTUCCI, FERRETTI, FRUNZIO, SCHIAVON, *Iulius Paulus*, cit., pp. 45 ss., dai quali è

Ma l'intento specifico di rincorrere quella che era stata la *regula* paolina, nel titolo 17, non è punto rilevabile, almeno in maniera sistematica: il carattere generalizzante è prevalente, imperano le massime, forse perché generalizzare o tentare le generalizzazioni vuol dire in un certo qual modo sistematizzare. Motivo per cui alcune di esse sopravvivono per secoli e costituiscono le fondamenta di articolate architetture.

Certamente sul giudizio di profonda ammirazione per il titolo in questione che esprime la cultura del Quattrocento e del Cinquecento pesano proprio queste costruzioni successive, le riflessioni che su di esso verranno svolte da filosofi e intellettuali alla ricerca delle matrici romanistiche delle più recenti esigenze sistematiche⁴⁴.

Esigenze le quali in certa misura, come noto, dovevano essere parte della stessa cultura dei compilatori giustinianeî.

In fondo, vale ancora la pena di riflettere sulle parole di Luigi Raggi che, in aperta polemica col Viehweg, aveva notato: «Il titolo 17, come raccolta globale di queste regole, riflette un'esperienza molto tarda. Lo spirito animatore di questo titolo nasce da un'esigenza teorizzatrice propria del mondo bizantino, dal bisogno di interrompere il collegamento con l'esperienza casistica da cui le singole *regulae* sono nate, proprio per spostare queste *regulae* ad un livello astratto e generale, per rispondere ad una esigenza di ordine speculativo»⁴⁵.

La linea è così tracciata e al cauto e parsimonioso abito mentale dei giuristi romani, nel tempo, specie i Glossatori e i Commentatori medievali sostituiscono la ricerca verso «la sostanza dei rapporti» e verso le *definitiones*: «la ... visione "per sostanze" e quindi per istituti, favorisce il graduale passaggio da una prospettazione dinamica ad una prospettazione statica. Il giuridico si popola di un numero crescente di "figure" che compongono come un Presepio dei ruoli fissi. Il processo di trasformazione impegna secoli e comporta la traduzione di tutto il retaggio romano in nuovi moduli di pensiero giuridico e il passaggio ad un nuovo modello di *scientia iuris*»⁴⁶.

Che questa esigenza si sia poi sposata all'altra, di cui si diceva in apertura del presente lavoro, di costruire un materiale autoritativo che servisse al convincimento dei giudici è una ipotesi, a mio avviso, non solo affascinante, ma, alla luce di quanto sinora osservato, realisticamente possibile.

Resta, insomma, l'impressione che le *regulae* nel loro significato tipicamente individuato dai giuristi, non siano percepite in modo analogo in epoca giustiniana, forse restando quel valore indicativo, di cui si è detto, come una curiosità di un

emerso con chiarezza un singolare atteggiamento del Severiano verso il passato, inteso non come luogo prospettico dal quale osservare un mondo lontano e ormai inarrivabile, ma, al contrario, quale spazio di incontro e di attualizzazione di un dibattito ancora vivo e palpitante.

⁴⁴ Su cui, da ultima, NICCOLAI, *Principi del diritto, principi della convivenza*, cit., pp. 5 ss.

⁴⁵ RAGGI, *Il metodo della giurisprudenza romana*, cit., p. 52.

⁴⁶ QUAGLIONI, *Il diritto e le definizioni*, cit., pp. 17 ss. Da ultimo, in senso adesivo, G. SANTUCCI, *Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Emilio Betti e "quel senso di autoreponsabilità che i romani mostrano così vivo"*, Bologna, 2024, pp. 62 ss.

tempo ancora da custodire perché espressione di un passato da recuperare nella sua autorevolezza.

Concludo riportando le magistrali parole di Riccardo Orestano, tratte dalla celebre *Introduzione* che esemplarmente e ben più delle mie scarse notazioni, sono in grado di illuminare il passaggio da una visione dinamica dell'ermeneutica giuridica romana alla 'fissità' dell'elaborazione successiva, ancora oggi imperante:

Nella grande maggioranza dei testi del *Corpus iuris* si preferiva parlare, ragionare, disporre su quanto gli uomini facevano o dovevano fare in concreto, piuttosto che muovere da termini astratti e discettarne e statuirne in base ad essi; si preferiva cogliere le attività nel loro 'farsi' e muovendo da questo 'farsi', onde renderle e regolarle in una visione dinamica, sempre aperta a più puntuali descrizioni e normazioni, piuttosto che esprimerne una visione statica e chiusa, fissabile una volta per tutte. In luogo di una raccolta di immagini irrigidite e composte in tanti loculi, bellamente ordinati, si preferiva cercare di cogliere la vita nella sua perenne dinamica. Ciò spiega come i giuristi romani [...] si sentissero più a loro agio nel collocarsi dal punto di vista "processuale" anziché da quello "sostanziale" e come la trama dei loro ragionamenti e delle loro elaborazioni fosse soprattutto – non dico esclusivamente – nel piano delle *actiones*, non già in quello delle situazioni che ne erano il presupposto o ne conseguivano⁴⁷.

⁴⁷ ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 149.